



TRIBUNALE PER I MINORENNI BARI
Via Antonino Scopelliti, n. 8 Bari
Tel. 080/9173111 - Fax 080/5794607- 080/5741731

N. 421 cron.

Il Tribunale per i minorenni di Bari, riunito in Camera di Consiglio in persona dei Signori:

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1) Riccardo Greco | Presidente |
| 2) Rosella Politi | Giudice |
| 3) Giuseppe Arrivo | Giudice onorario |
| 4) Giuliana Martiradonna | Giudice Onorario |

Letti gli atti relativi ai minori _____ di
nato in Albania _____ nata in Albania

OSSERVA

Il presente procedimento è stato avviato su ricorso dei genitori dei minori i quali hanno chiesto di essere autorizzati a permanere sul territorio a norma dell'art. 31 d.lgs 286/1998.

A fondamento della domanda i ricorrenti hanno dedotto che la madre dei minori con provvedimento di questo T.M. n. 1887/17 è stata autorizzata a permanere sul territorio nazionale per anni due.

A seguito di detta autorizzazione la ricorrente ha ottenuto il permesso di soggiorno per assistenza minori, ha reperito regolare attività lavorativa e si è stabilita sul territorio

I piccoli _____ e _____, invece, stanno proseguendo con profitto i rispettivi percorsi scolastici.

Il Consultorio familiare di _____ ha riferito che il nucleo familiare vive all'interno di una abitazione sita nella zona centrale _____ composta da due vani e accessori, versando un canone di locazione pari ad euro 350,00.

Il minore _____ ha frequentato la classe 1^ della Scuola _____ mentre la minore _____ ha frequentato la classe 2^ della Scuola _____ con discreto profitto.

Gli operatori a fronte delle difficoltà, linguistiche e scolastiche, hanno inserito i minori nel centro socio-

Dalla relazione del Centro Aperto Polivalente si evince che il minor _____ seppur ha molteplici difficoltà nell'apprendimento di alcune materie, presenta un comportamento sempre adeguato ed è ben integrato nel gruppo.

Quanto alla minore _____ gli operatori hanno riferito che la piccola partecipa con interesse alle attività, ha migliorato le proprie capacità di apprendimento ed ha tenuto un comportamento sempre appropriato.

I Carabinieri di _____ hanno riferito che a carico della ricorrente vi è un procedimento penale per i reati di cui agli artt. 81 cp, 110, 483 e 640 bis del quale è sconosciuto l'esito.

A carico di _____ risulta un procedimento penale nr. 5377/17 R.G.N.R. Gip, pendente presso la Procura della Repubblica di Bari per i reati ex art. 80 cpv, 100 c.p. e 73 c.1 e 6, Dpr 309/90 del quale è sconosciuto l'esito.

Il P.M. in sede ha chiesto rigettarsi il ricorso.

Ciò premesso, è opportuno effettuare una disamina dell'art. 31 TU Imm.

Come è ormai noto, in merito alla consistenza dei "gravi motivi" richiesti dalla legge per autorizzare l'ingresso o la permanenza di una persona non regolare sul territorio italiano, si sono formati due contrapposti orientamenti giurisprudenziali, di poi risolto dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 21799/10.

Il primo orientamento c.d. restrittivo poneva a fondamento dei gravi motivi solo ed esclusivamente una situazione eccezionale e temporanea, idonea a legittimare una deroga alla ordinaria disciplina in tema di ingresso o di permanenza dei cittadini extracomunitari in Italia.

Il secondo orientamento, estensivo, riteneva che la norma non prendesse in considerazione una situazione eccezionale o di emergenza, ma che riconoscesse, in favore del minore, il diritto di mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori e, in generale, con i familiari con i quali il minore ha costruito un rapporto significativo, condividendo il noto principio, successivamente espresso dalle Sezioni Unite, per cui si impone al giudice di merito di prendere in considerazione in relazione al caso concreto non solo situazioni contingenti ed eccezionali legati alla salute del minore ma, più in generale *"qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che, in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psicofisico, deriva o deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare o dal definitivo sradicamento dello stesso minore dall'ambiente in cui è cresciuto"*.

Si tratta dunque di situazioni che non possono essere catalogate preventivamente necessitando di un'indagine individualizzata che prenda in considerazione ogni possibile fattore quale l'età, le condizioni di salute del minore, il rapporto del minore con i richiedenti, la presenza sul territorio nazionale di entrambi i genitori, l'ambiente familiare di appartenenza, il forte e risalente radicamento sociale, scolastico e lavorativo del nucleo familiare in Italia, la situazione socio-politica del paese d'origine ove il minore dovrebbe eventualmente far ritorno, nonché qualsiasi variabile che consenta di comprendere quale sarà il reale pregiudizio che potrà derivare al minore a seguito di espulsione dei genitori (Cfr. Cass. Civ. Sez. I sent. N. 7516 del 31.03.2011).

La locuzione "gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute" di cui all'art. 31 T.U.IMM. è volutamente generica, onde consentire al giudice una valutazione dell'interesse del minore alla permanenza o all'ingresso del familiare in Italia non astratta ma concreta, che tenga conto cioè di tutte le situazioni che possano verificarsi e risultare rilevanti ai fini della migliore decisione nell'interesse del minore.

Ciò posto può ritenersi agevolmente che un genitore, o un familiare, disattento, trascurante, maltrattante o abusante non possa rappresentare per il minore una figura significativa e un valido punto di riferimento

educativo e conseguentemente non si potranno ritenere integrati gli estremi richiesti dalla legge per la concessione dell'autorizzazione richiesta, non essendovi "gravi motivi" da tutelare. Un genitore, o un familiare, che abbia violato le leggi dello Stato o che sia stato anche attinto da una misura cautelare deve essere valutato con estremo rigore dal giudice di merito il quale avrà il compito di verificare quando è stato commesso il reato e di quale titolo di reato si tratta.

Ne consegue che il familiare che eserciti adeguatamente il proprio ruolo, che tenti di integrarsi nel tessuto sociale italiano e che rispetti le leggi dello Stato, potrà essere autorizzato ad entrare in Italia o a permanervi, nell'interesse superiore dei minori, per un tempo sufficiente a consentirgli di regolarizzare la sua posizione a livello amministrativo, ove ricorrono i "gravi motivi" di cui all'art. 31 TUIMM.

Va osservato infatti che l'interpretazione più estensiva del concetto dei gravi motivi, data dalla giurisprudenza di legittimità, non consente in ogni caso un uso distorto dello strumento di cui all'art. 31 TUI, teso alla stabilizzazione dell'autorizzazione concessa, avendo le Sezioni Unite precisato che l'accesso allo strumento di cui all'art. 31 presuppone *"situazioni di per sé non di lunga o indeterminabile durata e non aventi tendenziale stabilità che, pur non prestandosi ad essere preventivamente catalogate e standardizzate si devono concretizzare in eventi traumatici e non prevedibili nella vita del fanciullo che necessariamente trascendono il normale e comprensibile disagio suo e del suo familiare"*.

È necessario pertanto che - in considerazione del carattere provvisorio e derogatorio dell'autorizzazione giudiziale ex art. 31 e dell'esigenza di valutare, di tempo in tempo la ricorrenza dei rigorosi presupposti fondanti i motivi di legge - nel corso del tempo il nucleo si attivi per regolarizzare aliunde la propria posizione giuridica in Italia o, altrimenti, per preparare i minori a seguire i propri genitori nel loro paese di origine.

Tutto ciò premesso e venendo al merito della vicenda il Collegio ritiene, sulla base della complessiva istruttoria svolta, che sussistono i "gravi motivi" presupposto per l'accoglimento del presente ricorso.

Va infatti evidenziato che i minori sono presenti sul territorio italiano da più di due anni e in tale arco temporale si sono ben integrati nel contesto sociale italiano.

In particolare, entrambi i minori sono inseriti nel contesto scolastico che frequentano con costanza e con profitto ed inoltre durante le ore pomeridiane frequentano il centro socio-educativo dove mantengono un comportamento sempre corretto e costruttivo.

Quanto ai ricorrenti, entrambi prestano attività lavorativa che, seppur non regolare, consente al nucleo di condurre un'esistenza serena.

Come anche riportato dagli operatori, i ricorrenti e i minori, vivono all'interno di una abitazione - con regolare contratto di locazione - idonea alla crescita e allo sviluppo dei piccoli.

Orbene, le circostanze sopra evidenziate portano a ritenere che vi siano gli estremi per l'accoglimento del ricorso, avuto riguardo da un lato alla riscontrata presenza di cure ed affetto nei confronti del minore da parte dei genitori e, dall'altro lato, in considerazione del grave pregiudizio psico-fisico che entrambi i minori, a tutti gli effetti integrati dopo tanti anni nel tessuto sociale e scolastico, potrebbero subire ove fossero costretti a rientrate in patria, con i genitori privi di

un'attività lavorativa e di un'abitazione che in Italia invece il nucleo ha raggiunto con i sacrifici di una vita.

Sicché, ne deriva che il ricorso debba essere accolto ricorrendone i presupposti di legge, autorizzando i ricorrenti a permanere in Italia nell'interesse della prole minorenni per un periodo che si stima equo quantificare in diciotto mesi a partire del deposito del presente provvedimento nell'aspettativa che, nel corso di detto periodo i ricorrenti si attivino per regolarizzare aliunde la propria posizione giuridica in Italia o, altrimenti, per preparare i minori a seguirli nel proprio paese di origine.


PQM

Letto il parere del Pubblico Ministero in sede ed applicati gli artt. 31 TU IMM., 737 e ss. c.p.c., 38 disp. att. c.c., così provvede:

- 1) Autorizza [redacted] nato in Albania [redacted] nata in Albania il [redacted] a permanere sul territorio italiano per mesi diciotto, invitando i predetti a regolarizzare la propria posizione sul territorio nazionale in via amministrativa;
- 2) Dà mandato alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, la comunicazione al Pubblico Ministero in sede e le notifiche alla ricorrente (nel domicilio eletto presso l'avv.to Uljana Gazidede in Bari a Corso Mazzini, 83), alla Questura di Bari ed all'Autorità Consolare competente.

Bari, 22.01.2020

Il Giudice Estensore
Rosella Politi



Il Presidente
Riccardo Greco

